



REGOLAMENTO DI POLIZA URBANA

APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO N. 23 DEL 19/07/2000

MODIFICATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO N. 12 DEL 16/06/2023

SOMMARIO

- Art. 1 - Scopi del regolamento
- Art. 2 - Ambito di applicazione
- Art. 3 - Incaricati della Vigilanza

CAPO I - PULIZIA E MANUTENZIONE DELLE CASE, DEI CORTILI, DEI GIARDINI INTERNI, DELLE AREE SCOPERTE OPERATIVE E DELLE AREE INCOLTE

- Art. 4 - Pulizia dell'abitato. Norme di carattere generale
- Art. 5 - Spurgo delle fosse biologiche e dei pozzi neri
- Art. 6 - Materiali di risulta di scavi o demolizioni
- Art. 7 - Conservazione degli edifici
- Art. 8 - Pulizia e bonifica di immobili, manufatti, aree scoperte operative ed aree incolte potenzialmente pericolose per l'igiene pubblica e l'ambiente
- Art. 9 - Ornamenti esterni dei fabbricati
- Art. 10 - Collocamento di targhe, lapidi commemorative, cartelli e iscrizioni

CAPO II - DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA DEL VERDE

- Art. 11 – Divieti
- Art. 12 - Disposizioni sul verde privato

CAPO III – NORME COMPORTAMENTALI DA TENERE NELLE STRADE E NELLE AREE PUBBLICHE

- Art. 13 - Strade, giardini pubblici e pubbliche piazze
- Art. 14 - Norme comportamentali e orari di accesso nella Riserva Naturale “Stagni di Lungavilla”.

CAPO IV - SGOMBERO DELLA NEVE DALLE VIE E DAGLI ALTRI LUOGHI INTERESSATI DAL PUBBLICO TRANSITO

- Art. 15 - Sgombero della neve

CAPO V - LA CIRCOLAZIONE E LA SOSTA NELLE VIE E NEI LUOGHI PUBBLICI

- Art. 16 - Fonti normative
- Art. 17 - Trasporto di strumenti da taglio
- Art. 18 - Divieti di attività moleste
- Art. 19 - Transito e sosta dei nomadi
- Art. 20 - Mestieri girovaghi
- Art. 21 - Circolazione e sosta di auto-caravan

CAPO VI - CUSTODIA E CIRCOLAZIONE DEGLI ANIMALI NELLE AREE PUBBLICHE E DI USO PUBBLICO

- Art. 22 - Corretta custodia e tenuta dei cani e prevenzione del randagismo
- Art. 23 - Tutela degli animali domestici

Art. 24 - Protezione della fauna selvatica

Art. 25 - Divieti specifici

Art. 26 - Animali molesti

Art. 27 - Animali liberi

CAPO VII - DEPOSITO, CUSTODIA E LAVORAZIONE DI MATERIALI CHE POSSONO CAUSARE INCONVENIENTI PER L'AMBIENTE E LA SALUTE PUBBLICA – TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA - PREVENZIONE DEGLI INCENDI

Art. 28 – Definizione

Art. 29 - Depositi in proprietà privata

Art. 30 – Autorizzazioni

Art. 31 - Divieto di produrre rumori o suoni molesti-Locali di pubblico spettacolo

Art. 32 - Prevenzione incendi

Art. 33 - Trattamenti fitosanitari con mezzi a terra

CAPO VIII – ENTRATA IN VIGORE E SANZIONI

Art. 34 - Entrata in vigore del Regolamento

Art. 35 - Sistema sanzionatorio

Art. 1 - Scopi del regolamento

Il presente Regolamento ha lo scopo di dettare norme idonee a garantire, su tutto il territorio comunale, la convivenza civile, nonché la vigilanza sull'adempimento dei servizi ad essa connessi, concorrendo alla tutela dei diritti privati in armonia con il pubblico interesse, per favorire lo sviluppo civile, sociale ed economico della cittadinanza.

Art. 2 - Ambito di applicazione

Il Regolamento opera su tutto il territorio comunale.

Le disposizioni ivi contenute debbono essere osservate in correlazione ai disposti dei Regolamenti e delle leggi statali, regionali nonché dei Regolamenti comunali in vigore

Oltre alle disposizioni del presente Regolamento debbono essere osservate anche le ordinanze e le disposizioni, anche verbali, che sulle materie oggetto del presente Regolamento, potrebbero essere impartiti, in circostanze straordinarie, dall'Autorità comunale, dagli agenti di Polizia Municipale, del Servizio di Vigilanza Ecologica provinciale, dalla Guardia Nazionale Ambientale (GNA) e dagli Agenti di Forza Pubblica.

Art. 3 - Incaricati della Vigilanza

Il compito di far osservare le disposizioni del Regolamento è attribuito, in via generale, agli agenti del Corpo di Polizia Municipale, nonché, in via speciale e limitatamente alle materie di specifica competenza, ad altri funzionari comunali o di Enti ed Aziende erogatori di pubblici servizi, a funzionari delle Unità Sanitarie Locali, alle guardie ecologiche volontarie previste dalla legge regionale, dalla GNA e personale di altri enti, preposti alla vigilanza.

Gli agenti del Corpo di Polizia Municipale, e gli altri funzionari indicati al comma 1., possono, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessario o utile al fine dell'accertamento di violazioni di disposizioni del Regolamento e della individuazione dei responsabili delle violazioni medesime.

All'accertamento delle violazioni di disposizioni del Regolamento possono altresì procedere, senza limitazioni, gli appartenenti a Corpi od Organi di polizia statale.

CAPO I° - PULIZIA E MANUTENZIONE DELLE CASE, DEI CORTILI, DEI GIARDINI INTERNI, DELLE AREE SCOPERTE OPERATIVE E DELLE AREE INCOLTE

Art. 4 - Pulizia dell'abitato. Norme di carattere generale

Ferme restando le vigenti disposizioni di igiene, tutti i luoghi aperti al pubblico, soggetti a servitù di pubblico passaggio o anche semplicemente in vista al pubblico devono essere tenuti costantemente puliti e sgombri da qualsiasi materiale.

I portici, i cortili, le scale, le tettoie, dei magazzini e dei cortili ed ogni altro simile accessorio o pertinenza degli edifici devono, a cura dei proprietari o inquilini, essere mantenuti in stato di pulizia. Salvo le occupazioni temporanee e straordinarie per restauro, traslochi e simili, i suddetti locali ed aree devono essere mantenuti sgombri da ogni materiale che ne impedisca il corretto uso

o nuoccia all'igiene o al decoro dell'edificio o sia, in qualunque modo, causa di disturbo, fastidio o impedimento.

E' vietato accumulare spazzatura sulle strade, nei cortili delle case e loro pertinenze che debbono essere sempre sgombre da qualsiasi immondizia.

Art. 5 - Spurgo delle fosse biologiche e dei pozzi neri

Lo spurgo delle fosse biologiche e dei pozzi neri deve essere effettuato con mezzi a sistema inodore e le operazioni di ripulitura e trasporto debbono essere eseguite nei seguenti orari:

-dal 1° maggio al 30 settembre dalle ore 6.00 alle ore 10.00

-nei restanti periodi senza vincoli di orario.

Art. 6 - Materiali di risulta di scavi o demolizioni

I suddetti materiali devono essere trasportati con modalità e mezzi tali da non provocare la disseminazione e lo spolvero.

E' vietato in ogni caso depositare, anche temporaneamente, tali materiali sul suolo pubblico o di uso pubblico.

Art. 7 - Conservazione degli edifici

Ogni edificio deve essere mantenuto in buono stato di conservazione in modo da evitare la irregolare caduta delle acque piovane e il deterioramento di materiali che possano insudiciare il suolo pubblico.

A salvaguardia del decoro e dell'immagine urbana i proprietari degli edifici le cui facciate prospettano su vie, corsi, piazze, o comunque visibili dello spazio pubblico, devono mantenere le stesse in buono stato di conservazione e hanno l'obbligo di procedere almeno ogni venti anni alla loro manutenzione e/o al rifacimento delle coloriture, ed almeno ogni sette anni a quelle degli ambienti porticati e delle gallerie. In subordine, qualora le fronti siano ancora in buono stato, i proprietari sono obbligati alla ricoloritura degli elementi accessori e complementari. Qualora si renda necessario, per il grave stato di abbandono e/o degrado delle facciate degli edifici di cui al comma 1., il Sindaco, con proprio provvedimento, su proposta motivata dei competenti uffici tecnici comunali, ordina ai proprietari di procedere al ripristino delle facciate in conformita' ai criteri dettati dagli stessi uffici.

I proprietari sono tenuti inoltre alla conservazione e alla pulizia delle targhe e dei numeri civici.

Per la tinteggiatura e la manutenzione delle facciate esterne degli edifici devono essere osservate le norme in materia urbanistica(PGT e regolamento edilizio).

È vietato insudiciare, macchiare, tingere con colori i muri e le porte esterne delle abitazioni private e degli edifici pubblici.

I proprietari dei fabbricati hanno inoltre l'obbligo di provvedere all'estirpamento dell'erba lungo tutto il fronte delle proprie case, lungo i relativi muri di cinta fino alla linea esterna del marciapiedi e per lo spazio di almeno 1 metro.

Art. 8 - Pulizia e bonifica di immobili, manufatti, aree scoperte operative ed aree incolte potenzialmente pericolose per l'igiene pubblica e l'ambiente.

Gli immobili, gli edifici e le aree private abbandonate e in condizioni di degrado, tali da risultare potenzialmente pregiudizievoli per l'igiene e l'incolumità pubblica, devono essere oggetto di

adeguati interventi di bonifica a cura dei proprietari o inquilini, al fine di rimuovere le situazioni di degrado.

A tal fine potranno essere stipulati con l'Amministrazione comunale accordi di programma di cui all'art. 27 della legge n. 142/1990, al fine di concordare date certe di soluzione delle problematiche igienico-sanitarie emerse.

I proprietari di terreni incolti siti a meno di 200 metri da insediamenti abitativi o produttivi sono tenuti a rimuovere periodicamente la vegetazione erbaceo-arbustiva che dovrà essere mantenuta a un'altezza massima di cm. 20.

I luoghi di uso comune dei fabbricati nonché le aree scoperte e i terreni non edificati non di uso pubblico, i terreni agricoli recintati e non, devono essere tenuti puliti dai rispettivi proprietari, conduttori o amministratori, che devono inoltre conservarli costantemente liberi da rifiuti abbandonati anche da terzi.

A tale scopo devono provvederli delle necessarie recinzioni, canali di scolo ed altre opere idonee ritenute idonee dalle competenti autorità al fine di evitare l'inquinamento e l'impaludamento, curandone con diligenza la manutenzione e il corretto stato di efficienza: In caso di scarico abusivo di rifiuti su dette aree, anche ad opera di terzi e/o di ignoti, il proprietario in solido con chi abbia eventualmente la disponibilità del terreno, è obbligato a provvedere all'allontanamento e allo smaltimento, ai sensi di legge, dei rifiuti abusivamente immessi.

Qualora i responsabili non provvedano e l'accumulo di rifiuti possa essere pregiudizievole per l'ambiente e l'igiene pubblica, il Sindaco emette specifica ordinanza diffidando i soggetti interessati a provvedere alla bonifica. Nel caso in cui gli stessi non vi adempiano entro il termine assegnato, sarà disposto intervento di bonifica in loro danno, da eseguirsi a cura dell'Ente pubblico con le modalità che saranno di volta in volta definite.

I costi dell'intervento saranno sostenuti dal Comune con diritto di rivalsa nei confronti del proprietario dell'area.

Art. 9 - Ornamenti esterni dei fabbricati

I vasi di fiori, le cassette le gabbie di uccelli ed altri oggetti collocati sui davanzali delle finestre, dei balconi e delle terrazze a scopo ornamentale, devono essere convenientemente assicurati al muro; sulle finestre e sui balconi non possono essere esposti oggetti all'infuori di quelli che costituiscono ornamento.

Nell'innaffiamiento dei vasi di fior posti su finestre o balconi, devono essere evitato lo sgocciolamento e la caduta dell'acqua sul suolo pubblico o sui muri; è pertanto necessario che gli interessati si premuniscano di idonei accorgimenti e adottino le opportune precauzioni.

Art. 10 - Collocamento di targhe, lapidi commemorative, cartelli e iscrizioni

Il collocamento di targhe, lapidi commemorative, cartelli e iscrizioni lungo le vie o sulle piazze pubbliche è subordinato all'autorizzazione della competente Autorità comunale.

E' fatta salva l'osservanza delle specifiche leggi al riguardo.

Il collocamento di cartelli e iscrizioni di qualunque specie ed in genere, di ogni opera esteriore a carattere permanente, potrà essere vietato a tutela della bellezza panoramica e per rispetto all'arte, alla storicità dei luoghi, secondo il giudizio dell'Autorità comunale.

Sulle facciate di edifici dichiarati di importanza monumentale, anche se di semplice interesse locale, non sarà di regola consentita l'apposizione di iscrizioni e insegne.

Tuttavia potrà concedersi, caso per caso, che l'apposizione sia fatta entro l'ambito delle finestre e delle porte, o, comunque, in modo tale che si armonizzi con le caratteristiche del fabbricato.

Sulle facciate di edifici dichiarati di importanza monumentale, anche se di semplice interesse locale è vietata altresì l'affissione di manifesti, di avvisi in genere e di qualunque mezzo di pubblicità.

CAPO II - DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA DEL VERDE

Art. 11 – Divieti

Nei parchi e nei giardini pubblici, aperti o recintati, nonché' nelle aiuole e nei viali alberati è vietato:

- danneggiare la vegetazione;
- procurare pericolo o molestie alla fauna eventualmente ospitata, sia stanziale sia migrante;
- circolare con veicoli su aiuole, siti erbosi ed altre aree non destinate alla circolazione;
- calpestare le aiuole;
- calpestare i siti erbosi ove sia vietato con ordinanza del Sindaco.

Art. 12 - Disposizioni sul verde privato

In conformità a quanto stabilito dal Codice della Strada, quando nei fondi o comunque nelle proprietà privati, compresi condomini, situati in fregio od in prossimità di strade aperte al pubblico transito veicolare o pedonale, sono presenti alberi i cui rami si protendono sulla sede stradale, i proprietari hanno l'obbligo di provvedere alla costante regolarizzazione di fronde e rami per modo che sia sempre evitata ogni situazione compromissiva della circolazione, tanto dei veicoli quanto dei pedoni.

Quando la presenza di alberi e/o siepi su fondi o comunque su proprietà privati confinanti con strade aperte al pubblico transito che, in conseguenza della sinuosità delle strade stesse e della loro ridotta sezione, può compromettere la visibilità e così costringere i conducenti di veicoli ad un uso eccessivo delle segnalazioni acustiche, i proprietari hanno l'obbligo, di mantenere alberature e siepi in condizioni tali da non costituire mai pericolo od intralcio alla circolazione. In particolare, devono opportunamente regolare le siepi e tagliare i rami degli alberi che si protendono sulla carreggiata stradale.

È fatto obbligo ai proprietari di rimuovere tempestivamente le ramaglie o quant'altro sia caduto sulla sede stradale. I privati proprietari di aree verdi confinanti con luoghi pubblici o da essi visibili hanno l'obbligo di mantenerle in condizioni decorose. La disposizione vale anche per il verde condominiale.

CAPO III – NORME COMPORTAMENTALI DA TENERE NELLE STRADE E NELLE AREE PUBBLICHE

Art. 13 - Strade, giardini pubblici e pubbliche piazze

Nelle strade e nei giardini pubblici e nelle pubbliche piazze devono essere osservate le specifiche disposizioni emanate al riguardo da parte dell'Autorità Comunale: Al fine della tutela dell'igiene e del decoro degli spazi pubblici nelle suddette aree è vietato in particolare:

- introdursi, nelle parti riservate ai soli pedoni, con veicoli, motociclette ed altri mezzi a motore;
- introdurre cani, anche al guinzaglio, ove espressamente vietato;
- effettuare il campeggio;
- gettare sulle strade, negli spazi pubblici e nei fossati rifiuti allo stato liquido o solido, come pure otturare le bocche delle fognature e tombinature;
- spolverare panni dalle finestre e dai balconi prospicienti pubbliche strade;
- lavare autoveicoli o svolgere altre attività simili nelle strade pubbliche;
- manomettere o in qualsiasi modo danneggiare il suolo pubblico o di uso pubblico, le attrezzature o gli impianti su di esso o sotto di esso installati, salvo che per interventi manutentivi eseguiti, nel rispetto delle norme in proposito dettate dagli speciali regolamenti, da soggetti a tale scopo autorizzati;
- imbrattare o danneggiare monumenti, edifici pubblici o facciate, visibili dalla pubblica via, di edifici privati;
- rimuovere, manomettere, imbrattare o fare uso improprio di sedili, panchine, fontanelle, attrezzi per giochi, barriere, termini, segnaletica stradale, cartelli recanti indicazioni di pubblico interesse, dissuasori di traffico e sosta e altri elementi d'arredo o manufatti destinati a pubblici servizi o comunque di pubblica utilità;
- arrampicarsi su monumenti, pali, arredi, segnaletica, inferriate ed altri beni pubblici o privati;
- collocare, affiggere o appendere alcunché' su beni pubblici e, ove non si sia autorizzati, sulle altrui proprietà;
- praticare giochi di qualsivoglia genere sulle strade pubbliche o aperte al pubblico transito, compresi i marciapiedi e i portici, quando possono arrecare intralcio o disturbo, ovvero costituire pericolo per se' o per gli altri o procurare danni (ad esempio giocare a pallone, a bocce, ecc.);
- utilizzare gli impianti o le attrezzature destinate al gioco dei bambini da parte di chi abbia superato il limite di età stabilito con ordinanza del Sindaco;
- compiere presso fontane pubbliche o comunque sul suolo pubblico operazioni di lavaggio;
- sedersi o sdraiarsi per terra nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, sotto i portici, recando intralcio e disturbo, ovvero ostruendo le soglie degli ingressi;
- spostare, manomettere, rompere o insudiciare i contenitori dei rifiuti;
- ostruire con veicoli o altro gli spazi riservati alla fermata o alla sosta dei veicoli di persone invalide, nonché' impedire l'utilizzazione di strutture realizzate per consentire il superamento delle barriere architettoniche;
- accendere fuochi o gettare oggetti accesi nelle strade e nei luoghi di passaggio pubblico;
- sparare mortaretti o altri simili apparecchi.

I contravventori, senza pregiudizio delle pene sancite dal presente regolamento e dalle vigenti disposizioni legislative, sono sempre tenuti a risarcire i danni arrecati.

Art. 14 - Norme comportamentali e orari di accesso nella Riserva Naturale "Stagni di Lungavilla".

Considerata la peculiarità delle caratteristiche ambientali insite nella suddetta area, e ritenuto sottoporle ad adeguata tutela sono determinate le seguenti prescrizioni:

-orario di accesso consentito:

dal 1° aprile al 30 settembre dalle ore 6.00 alle ore 21.00;

dal 1° ottobre al 31 marzo dalle ore 7.00 alle ore 20.00.

Sono esclusi da questa prescrizione i proprietari e/o conduttori di terreni, per esclusivi motivi di lavoro.

-su tutto il territorio della Riserva è vietato:

-abbandonare qualsiasi genere di rifiuti;

-accendere fuochi;

-introdurre o liberare animali;

- accedere con mezzi a motore;

-asportare, danneggiare, piante o fiori;

-disturbare, catturare, uccidere animali;

-esercitare la caccia o l'uccellazione;

-effettuare la balneazione nei laghetti ed esercitare il campeggio;

-i cani possono essere introdotti all'interno della Riserva Naturale purché tenuti rigorosamente al guinzaglio e limitatamente alle zone destinate all'attività ricreative e alla mobilità interna (zone per la pesca sportiva, piste ciclabili o pedonali, parcheggi). I loro proprietari sono tenuti a munirsi di paletta (o altro strumento idoneo) e di sacchetto ed a rimuovere gli eventuali escrementi lasciati dagli animali. Gli stessi proprietari saranno altresì ritenuti responsabili di eventuali danni provocati dagli animali alla fauna o alla flora.

All'interno della Riserva Naturale valgono inoltre i limiti alle attività antropiche di cui alla Delibera del Consiglio regionale n. IX/16 del 13 luglio 2010.

CAPO IV° - SGOMBERO DELLA NEVE DALLE VIE E DAGLI ALTRI LUOGHI INTERESSATI DAL PUBBLICO TRANSITO

Art. 15 - Sgombero della neve

I proprietari delle case hanno l'obbligo, per tutta la lunghezza dello stabile di proprietà prospiciente le vie o le piazze pubbliche, di sgomberare dalla neve i marciapiedi per tutta la loro larghezza non appena sia cessato di nevicare.

E' altresì fatto obbligo ai frontisti di rimuovere eventuali festoni e lame di ghiaccio pendenti da cornicioni, tetti e gronde che si protendono sulle vie pubbliche costituendo pericolo per i passanti.

E' vietato scaricare sul suolo pubblico la neve dei cortili. Solo in caso di assoluta urgenza e necessità, verificata dall'Ufficio tecnico comunale e sotto cautela da prescriversi, potrà venire concesso di gettare la neve dai tetti, dai terrazzi e dai balconi sulle vie e sulle piazze.

Gli obblighi di cui al presente articolo incombono altresì, per il tratto di relativa competenza, sui proprietari di negozi, esercizi pubblici, bar e simili, ubicati al piano terreno.

In caso di nevicate di entità superiore a 20 cm. è fatto obbligo agli automobilisti di rimuovere le autovetture parcheggiate a fili dei marciapiedi e di sistemarle in parcheggi, garages, box, cortili, fino a quando non sia stato provveduto a liberare le carreggiate dalla neve.

CAPO V - LA CIRCOLAZIONE E LA SOSTA NELLE VIE E NEI LUOGHI PUBBLICI

Art. 16 - Fonti normative

La circolazione stradale è compiutamente disciplinata dalle seguenti disposizioni legislative:

-legge delega 13 giugno 1991, n. 190:

-nuovo codice della strada –D. L.vo 30/04/1992, n. 285, e succ. mod. ed int.

Art. 17 - Trasporto di strumenti da taglio

E' vietato attraversare gli spazi pubblici con falci, coltelli ed altri strumenti da taglio o comunque pericolosi non opportunamente protetti al fine di non costituire pericolo di danni ai passanti; è altresì vietato esporre fuori dalle vetrine strumenti da taglio.

Il trasporto di vetri o altro materiale tagliente eccedente la lunghezza di cm. 50 deve essere effettuato in opportuni telai che ne fronteggino gli estremi.

Il trasporto di ferri o altro materiale acuminato non può essere effettuato se all'estremità non siano collocate le opportune protezioni; detto trasporto deve in ogni caso effettuarsi previa adozione delle opportune cautele al fine di evitare danni alle persone.

Art. 18 - Divieti di attività moleste

Nelle pubbliche vie e nelle piazze è vietato effettuare qualsiasi attività o gioco che possa, anche accidentalmente, arrecare danno molestia o disturbo ai passanti, come ad esempio giocare al pallone, a bocce, ecc., lanciare sassi o altri oggetti anche senza l'intenzione di offendere.

Art. 19 - Transito e sosta dei nomadi

E' fatto divieto alle carovane di nomadi di percorrere le vie interne dell'abitato.

Considerato che non esistono aree attrezzate per la sosta dei nomadi, è vietata in via permanente la loro sosta con auto e roulotte su tutto il territorio comunale.

Eventuali deroghe alla suddetta prescrizione potranno essere disposte dall'Autorità comunale competente per motivi straordinari mediante apposita autorizzazione scritta sulla quale dovranno essere indicati:

-il luogo in cui la sosta è temporaneamente consentita;

-la durata massima della sosta.

Art. 20 - Mestieri girovaghi

Chi esercita un mestiere girovago deve essere in possesso, se cittadino italiano, del certificato attestante la iscrizione nell'apposito registro previsto dalla legge e, se cittadino straniero, della prevista licenza temporanea. L'esercizio dei mestieri girovaghi, quando non comporta l'utilizzazione di attrezzature diverse dagli strumenti tipici dei mestieri stessi, non è soggetto alle disposizioni in materia di occupazione di aree e spazi pubblici. L'esercizio dei mestieri girovaghi di suonatore, cantante e simili è consentito nelle aree pedonali non comprese in zone soggette a

salvaguardia, quando le esibizioni siano di breve durata ed avvengano senza recare intralcio o fastidio alla circolazione pedonale.

Art. 21 - Circolazione e sosta di auto-caravan

La sosta di auto-caravan, dove consentita, sulla sede stradale, non costituisce campeggio se l'autoveicolo non poggia sul suolo che con le ruote, non emette deflussi propri, salvo quelli del propulsore meccanico, e non occupa comunque la sede stradale in misura eccedente l'ingombro proprio dell'autoveicolo medesimo.

CAPO VI° - CUSTODIA E CIRCOLAZIONE DEGLI ANIMALI NELLE AREE PUBBLICHE E DI USO PUBBLICO

Art. 22 - Corretta custodia e tenuta dei cani e prevenzione del randagismo

È vietato abbandonare qualsiasi specie di animale in qualunque parte del territorio comunale.

È fatto obbligo ai detentori di animali di custodirli in modo adeguato alle loro caratteristiche fisiologiche ed etologiche, evitando la detenzione in condizioni di isolamento o in luoghi o spazi angusti.

È vietato, in particolare, tenere permanentemente cani e gatti in terrazze o balconi senza che possano rientrare autonomamente nello stabile o, anche per altri animali, per periodi di tempo non compatibili con il loro benessere psicofisico. 3.

Fatte salve le disposizioni di legge statali e regionali in materia di animali, nonché le ordinanze della pubblica autorità concernenti la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione di cani, in luogo pubblico o aperto al pubblico, con esclusione delle aree per cani appositamente individuate, è fatto obbligo ai conduttori di cani di utilizzare il guinzaglio della lunghezza massima di metri 1,50.

È in ogni caso vietato tenere cani alla catena o applicare loro strumenti di contenzione similari, salvo che per ragioni sanitarie certificate da un veterinario o per ragioni temporanee di sicurezza.

È vietato l'uso di collari a strozzo o ad impulso elettrico.

I conduttori di cani considerati pericolosi secondo le classificazioni formalmente vigenti devono altresì portare sempre con sé una museruola da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o altri animali. In ogni caso i cani devono essere tenuti in modo da non mordere, aggredire o recare danno a persone o cose, né da poter oltrepassare le recinzioni invadendo, incustoditi, luoghi pubblici o privati.

I conduttori di cani, ad eccezione di quelli in dotazione alle Forze Armate, di Polizia, di Protezione Civile e dei Vigili del Fuoco in luogo pubblico o aperto al pubblico, devono portare sempre con sé una museruola da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali.

Chiunque detiene a qualsiasi titolo animali, di qualsiasi razza o specie, ha l'obbligo di adottare tutte le cautele affinché non procurino disturbo o danno o spavento a persone e cose, e siano sottoposti in ogni momento a custodia.

In ogni caso i cani devono essere tenuti in modo da non mordere, aggredire o recare danno a persone o cose, né da poter oltrepassare le recinzioni invadendo, incustoditi, luoghi pubblici o privati. Si considerano come privi di museruola i cani che, sebbene ne siano muniti, riescano a mordere.

Al detentore potrà essere ingiunto di allontanare l'animale molesto o di adottare le misure idonee ad evitare il disturbo.

In ambito urbano, in luogo pubblico o aperto al pubblico, è vietato condurre cani o altri animali non detenendo, a cura del conduttore, attrezzature o strumenti opportuni per rimuovere e contenere gli escrementi.

Fatte salve le ipotesi di responsabilità penale, è fatto obbligo di raccogliere gli escrementi degli animali condotti qualora vengano depositati in luogo pubblico o aperto al pubblico. Ad eccezione dei non vedenti con cani guida e delle persone diversamente abili, tutti i conduttori devono raccogliere le deiezioni degli animali e gettarle negli idonei contenitori di rifiuti.

Art. 23 - Tutela degli animali domestici

In ogni luogo e circostanza e' fatto divieto di molestare gli animali domestici, anche randagi, e di provocare loro danno o sofferenza.

E' vietato abbandonare animali domestici.

E' vietato condurre cani o altri animali al guinzaglio dalla bicicletta o da qualsiasi altro veicolo.

Art. 24 - Protezione della fauna selvatica

Fermo restando quanto disposto dall'art. 15, lett. b), del Regolamento, il divieto di procurare pericolo o molestie alla fauna, sia stanziale sia migrante, deve intendersi esteso a tutto il territorio comunale.

E' fatto divieto di detenere in strutture private specie selvatiche proibite dalla normativa internazionale a tutela delle stesse.

Chi detiene specie selvatiche consentite deve curarne la tenuta e il trasporto in modo da evitare situazioni di pericolo o di raccapriccio per terzi.

Art. 25 - Divieti specifici

A rispetto e a tutela degli animali, e' fatto divieto, in tutto il territorio comunale, di offrire animali di qualsiasi specie quale premio di vincite in gare e giochi di qualsivoglia natura o quale omaggio a scopo pubblicitario.

E' vietato utilizzare animali in spettacoli, gare e rappresentazioni pubbliche e private che comportino maltrattamenti e sevizie.

Art. 26 - Animali molesti

In abitazioni private, stabilimenti, negozi, magazzini, cortili e giardini e' vietata la detenzione di animali che disturbino, specialmente durante la notte, la pubblica o privata quiete.

Gli agenti di polizia municipale, o di altri organi incaricati della vigilanza di cui all'art 3, oltre a contestare la violazione della disposizione del comma 1. al proprietario o al detentore, diffidano formalmente il medesimo a porre l'animale in condizione di non piu' disturbare la quiete pubblica e privata.

Ove la diffida non venga rispettata, l'animale viene posto sotto custodia a cura del Servizio Veterinario.

Art. 27 - Animali liberi

Il Sindaco con propria ordinanza può disporre misure di cattura e monitoraggio sanitario ovvero di trasferimento di colonie o di controllo numerico mediante sterilizzazione degli animali liberi presenti sul territorio cittadino.

CAPO VII° - DEPOSITO, CUSTODIA E LAVORAZIONE DI MATERIALI CHE POSSONO CAUSARE INCONVENIENTI PER L'AMBIENTE E LA SALUTE PUBBLICA – TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA - PREVENZIONE DEGLI INCENDI

Art. 28 – Definizione

Sono considerate attività fastidiose o moleste per la quiete pubblica, quelle che richiedono l'impiego di macchinari, motori, sostanze che con l'uso recano molestia al vicino mediante l'emissione di rumori, odori, gas nauseanti e inquinanti.

Art. 29 - Depositi in proprietà privata

Nelle aree private esposte alla pubblica via è vietato collocare qualsiasi tipo di materiale che, a giudizio insindacabile dell'Autorità comunale, nuoccia all'estetica e al decoro del paese.

Nelle suddette aree è altresì vietato depositare, anche temporaneamente, materiali o sostanze che possano arrecare pregiudizio alla salute pubblica e all'ambiente (materiale volatile, facilmente incendiabile e similari).

Art. 30 – Autorizzazioni

Chiunque intenda avviare attività potenzialmente fastidiose o comunque potenzialmente moleste per il vicinato o per l'ambiente, dovrà inoltrare apposita domanda di autorizzazione alla competente Autorità comunale, la quale potrà condizionare il rilascio dell'autorizzazione all'assolvimento di adeguate misure per prevenire danni alla salute e all'ambiente o non accogliere, dandone adeguata motivazione, la richiesta.

Art. 31 - Divieto di produrre rumori o suoni molesti-Locali di pubblico spettacolo

Sia nelle case adibite a civile abitazione che nei pubblici esercizi, nelle fabbriche ecc. è vietato produrre suoni, rumori, grida che possano arrecare disturbo ai vicini.

E' vietato tenere cani che, specie di notte, abbaiano con frequenza.

Nei locali di pubblico spettacolo i suoni debbono essere attivati in modo da non risultare percepibili all'esterno e di rispettare comunque le vigenti disposizioni legislative in materia di inquinamento da rumore.

Per i ritrovi e gli spettacoli all'aperto dovranno essere limitati, quanto più possibile, disturbi al vicinato ed essere osservati scrupolosamente gli orari di attività.

Art. 32 - Prevenzione incendi

Salvo specifica autorizzazione è vietato tenere, presso abitazioni, pubblici esercizi, insediamenti artigianali o produttivi, materiali esplosivi o infiammabili.

E' vietato bruciare all'aperto o in camini interni a locali coperti sostanze o materiali che diano luogo a emissioni in atmosfera di sostanze potenzialmente dannose per la salute e l'ambiente come materiale plastico, legname trattato con sostanze impregnanti, polistirolo, ecc.

E' ammessa la sola combustione dei soli residui vegetali agricoli o forestali con le modalità di seguito riportate:

L'art. 182, comma 6 bis, del D.l. 3/04/2006 n. 152, di seguito T.U. Ambientale, approvato con la legge di conversione 11 agosto 2014, n. 116, cita che *“le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei residui vegetali di cui all'articolo 185, comma 1, lettera f), effettuate nel luogo di produzione, costituiscono normali pratiche agricole”, prevedendo, tuttavia, che “i comuni e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale hanno la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione di tale materiale in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10)”*.

Al di fuori di suddette quantità i residui vegetali agricoli o forestali non utilizzati per scopi ed attività previsti dalla norma stessa, rientrano nella gestione dei rifiuti e, pertanto, è sempre vietato bruciare tali scarti agricoli, senza finalità di pratica agricola o di recupero energetico.

Oltre all'applicazione delle sanzioni di cui al presente regolamento i responsabili saranno tenuti anche al risarcimento degli eventuali danni provocati.

Art. 33 - Trattamenti fitosanitari con mezzi a terra

L'esercizio di tale attività dovrà essere svolto senza arrecare pregiudizio diretto o indiretto per la salute dei cittadini e condotto con dispositivi di prevenzione idonei ad evitare qualsiasi genere di pericolo o di semplice molestia.

A tale scopo dovranno essere pienamente rispettate le linee guida predisposte dal Dipartimento di Prevenzione – Area di Igiene- ATS di Pavia.

In occasione di irrorazioni con mezzi a terra dovrà essere rispettata la distanza minima di metri 15 dagli orti e di metri 30 dalle abitazioni.

CAPO VIII – ENTRATA IN VIGORE E SANZIONI

Art. 34 - Entrata in vigore del Regolamento

Il Regolamento entrerà in vigore trascorsi 15 giorni dalla data della sua ripubblicazione all'Albo Pretorio Comunale.

Dell'avvenuta approvazione del Regolamento verrà data adeguata pubblicità mediante pubblicazione sul sito del Comune.

Art. 35 - Sistema sanzionatorio

Chiunque viola le disposizioni del presente regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 7 bis del d. lgs. 267/2000. Si applicano le disposizioni di cui alla l. 689/1981.

L'autorità competente ad applicare le sanzioni, a ricevere gli scritti difensivi e ad emanare le ordinanze di cui all'art.18 della L.689/81 è individuata nel Responsabile di Servizio competente per materia individuato in base al funzionigramma vigente

Quando la violazione accertata sia riferita a norme speciali, si applica la sanzione prevista per tale violazione dalla norma speciale o dal testo normativo che la contiene, con le procedure per essa stabilite; salvo che la violazione configuri anche la lesione di un ulteriore interesse giuridico protetto dalle disposizioni del presente regolamento, nel qual caso si applica anche la sanzione di cui al primo comma.

Qualora alla violazione del presente regolamento, o all'inosservanza di prescrizioni specifiche contenute nell'atto di concessione o di autorizzazione, conseguano danni a beni pubblici, il responsabile, ferma restando l'irrogazione delle sanzioni amministrative principali ed accessorie previste per la violazione, è tenuto al rimborso di tutte le spese occorrenti per il loro ripristino. Ove il responsabile sia minore o incapace, l'onere del rimborso e del pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria graverà su chi esercita la responsabilità parentale o la curatela, come previsto dalla legge, in tema di responsabilità diretta sostitutiva.